



## Imposta di Soggiorno - Comunicazione Telematica presenze anno 2024

Si ricorda che il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022 ha reso operativa la riforma delle dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 180 del così detto Decreto Rilancio (DL 34/2020).

In particolare è stato approvato il modello unico a livello nazionale di "**Dichiarazione Imposta di Soggiorno**" con il quale le **strutture ricettive** (compresi gli agriturismi e gli altri soggetti obbligati all'incasso dell'imposta di soggiorno), devono comunicare il numero di presenze suddivise per trimestre e l'importo totale annuale dell'imposta di soggiorno versata.

La comunicazione deve esser trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente dalla struttura ricettiva, oppure avvalendosi di un intermediario autorizzato (Caf, Associazioni di Categoria, ecc).

### Scadenza

L'invio telematico delle presenze relative all'anno 2024, deve essere effettuato **entro il 30 giugno 2025**.

### Contenuti della Comunicazione

Nella comunicazione oltre ai dati anagrafici dell'impresa (compreso il Codice Ateco) e l'ubicazione della struttura ricettiva, sono previsti 4 righi, uno per ogni trimestre dove dovrà essere indicata l'Imposta applicata a notte (e l'imposta ridotta se prevista), il numero di presenza a tariffa ordinaria, il numero di presenze esenti da imposta ed il numero di presenze cui spetta la riduzione.

PERIODO PRIMO TRIMESTRE				
Imposta applicata a notte	Imposta ridotta applicata a notte	Numero presenze a tariffa ordinaria	Numero presenze esenti dall'imposta	Numero presenze cui spetta la riduzione
1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
PERIODO SECONDO TRIMESTRE				
Imposta applicata a notte	Imposta ridotta applicata a notte	Numero presenze a tariffa ordinaria	Numero presenze esenti dall'imposta	Numero presenze cui spetta la riduzione
1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
PERIODO TERZO TRIMESTRE				
Imposta applicata a notte	Imposta ridotta applicata a notte	Numero presenze a tariffa ordinaria	Numero presenze esenti dall'imposta	Numero presenze cui spetta la riduzione
1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
PERIODO QUARTO TRIMESTRE				
Imposta applicata a notte	Imposta ridotta applicata a notte	Numero presenze a tariffa ordinaria	Numero presenze esenti dall'imposta	Numero presenze cui spetta la riduzione
1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
<b>VERSAMENTI</b>				
Estremi del/dei versamenti/o <input type="text"/>				
Importo annuale (cumulativo) versato al comune <input type="text"/>				
.00				

## **Sanzioni**

La disposizione prevede che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

## **Soggetti Esclusi**

Sono esclusi dall'obbligo comunicativo le strutture ricettive ubicate nei Comuni dove non è stata istituita l'imposta di soggiorno, oppure anche se istituita è stata oggetto di sospensione.

Si ritiene, inoltre che siano esclusi dall'obbligo di effettuare la comunicazione delle presenze, le strutture ricettive che nel 2024 non hanno avuta nessuna presenza.

*Pistoia, 10 giugno 2025*

**Gli Uffici Coldiretti e Terranostra sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per la predisposizione ed invio della comunicazione**